

Studio giurisprudenza a Napoli, esercitando per alcuni anni la professione di avvocato. Giuriconsulto apprezzato, lasciò tuttavia la toga per l'abito laicale, preferendo piuttosto dedicarsi, lontano dai clamori del foro, alla riflessione su argomenti giuridici che, esercitando l'avvocatura, aveva trovato carenti e lacunosi. Scrisse, perciò, importanti opere in lingua italiana, tenute in grande considerazione sia per la chiarezza espositiva che per la lucidità dottrinale con cui seppe riordinare, rendendoli vivi, settori del diritto, specialmente procedurale, che l'eccessivo tecnicismo rendeva difficili, astratti e poco conosciuti nella prassi. Perciò giustamente C. è stato annoverato tra i giuristi pratici ed i suoi scritti, tanto in tema di procedura civile e criminale, come in materia fiscale, hanno costituito costante punto di riferimento, sia nella prassi forense che nella dottrina.

Nel 1686 diede alle stampe a Napoli la *Direzione ovvero guida dell'Università di tutto il Regno di Napoli per la sua retta amministrazione, in conformità delle Capitoli, e delle costituzioni del Regno...* L'opera, che contiene una descrizione essenziale delle funzioni dell'erario pubblico ed un compendio di norme per l'amministrazione delle comunità, vide la luce in un momento assai delicato per la vita pubblica del Regno, inserendosi nel dibattito sulla funzione e sui poteri degli erari pubblici, oscillanti tra spazi di autonomia del ceto mercantile nell'esercizio delle funzioni creditizie e finanziarie a beneficio delle Comunità ed esigenze di controllo da parte del potere centrale. Se, talvolta, la chiarezza espositiva è velata da una sottile ambiguità, evidente soprattutto nella scelta degli argomenti trattati, ciò è dovuto all'impossibilità di prendere posizione nel lungo braccio di ferro tra un ceto sociale in ascesa e pienamente inserito nel sistema degli appalti e delle gabelle, fonte precipua di ricchezza e di prestigio sociale e politico, ed una Corte, per un verso obbligata ad assecondare le ambizioni della nuova classe in ascesa, per altro esposta al rischio di forti indebitamenti ed a cedere fette ampie di potere agli appaltatori-arendatori. L'opera ebbe diverse edizioni, tra le quali va ricordata quella del 1776, in due tomi, che contiene le *Aggiunte* di G.B. Manerio per la pratica della portolanica, annona, fiere, numerazione di fuochi, corredata con le note ed appendici di Leonardo Ricci e Gio. Domenico Albarella. Di particolare interesse il secondo tomo, in cui trovano posto le Istruzioni date dalla regia Camera della Sommaria per la formazione del catasto. L'edizione più nota (Napoli 1761, a cura e

spese di Cristoforo Migliaccio) contiene altresì i trattati tra la Santa Sede e la Corte napoletana in tema di immunità ecclesiastiche, la disciplina relativa all'istituzione e funzionamento del Tribunale misto, i privilegi ed esenzioni del Tribuna e sudditi della Dogana di Foggia.

L'altra opera per la quale C. acquistò lustro tra i contemporanei fu il *Direttorio della pratica civile e criminale, coll'aggiunta della pratica del sindacato degli Ufficiali*. Pubblicata per la prima volta nel 1696, essa costituisce un manuale di procedura civile e penale, assai prezioso per la pratica forense, di facile lettura ed agevole consultazione, tanto da divenire uno dei testi di maggiore diffusione, meritando numerose edizioni, col tempo arricchite di commenti ed "Aggiunte" la più nota delle quali è quella curata da Giacomo Castelli, conterraneo di C., che vide la luce nel 1721.

Rituffando dal metodo, fino ad allora in uso, di appesantire il testo delle *practicae* di lunghi e complicati apparati di note, commenti, *opiniones*, riportati spesso in maniera da rendere difficoltosa l'individuazione della *regula* ed incerto il diritto da applicare, C. intendeva offrire agli avvocati del tempo uno strumento duttile e di immediata utilità nel processo, restituendo al diritto tecnico per eccellenza quella dimensione di "chiarezza" e "distinzione" di cui specialmente i giuristi del nascente Illuminismo avrebbero fatto la propria bandiera.

BIBL.: GIUSTINIANI [1787-88], II, p. 240-241; ALFANO [1798], p. 204; FRANCESCO GIANNONE, *Della vita, delle opere e della famiglia di L.C., giuriconsulto basilitano del secolo XVII. Notizie storiche*, Taranto 1893; ENNO CORTESE, *Domini colletti*, in *Enc. dir.*, 13 (1964), p. 917 nt. 19; BIROCCHI [1995], p. 419-420; MULETTI [1998], p. 179; Gaetano SABATINI, *Fisco, mercanti e burocrati nel Regno di Napoli nella prima età moderna*, Roma 2004, a.i.

Carmela Maria SPADARO

Cervotto d'Accursio (*Cervotus, Cirvotus*) (Bologna 1240/41 ca. - 1293...)

Figlio di seconde nozze di Accursio, si adottò precocemente (*ante* 1259); non è certo se sia tora precocemente o quella del fratello minore Guglielmo ad essere al centro delle contestazioni che solleva la decisione paterna di candidare un figlio al titolo di *doctor in ius civile* prima dei 18 anni. Dopo la morte del padre, le continue vendite di porzioni d'eredità e i molteplici documenti che lo ritraggono nell'atto di prendere a prestito (oltre che prestare) denaro gli hanno guadagnato la